

(N. 1447)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

e dal Ministro della Difesa

(LAGORIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1981

Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 233, recante modifiche all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la composizione della Commissione consultiva di appello per i ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 30, secondo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, stabilisce che il Ministro della difesa decide sui ricorsi gerarchici avverso le determinazioni dei Consigli di leva previo parere di apposita Commissione presieduta dal presidente del Tribunale supremo militare; il successivo terzo comma, lettera *a*), stabilisce inoltre che in caso di assenza o di impedimento lo stesso venga sostituito dal generale di divisione più anziano fra i giudici del Tribunale supremo militare.

Poichè in base alla legge 7 maggio 1981, n. 180, che reca modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace, detto Tribunale supremo è stato soppresso, l'indicata Commissione si trova in condizione, in as-

senza del presidente, di non poter funzionare, con la conseguenza che non possono essere decisi i ricorsi gerarchici presentati in materia.

Si rende necessario pertanto apportare opportune modifiche alla composizione della Commissione.

In relazione al nuovo ordinamento giudiziario militare, si ritiene che la presidenza della Commissione possa essere affidata al presidente della Corte militare di appello — istituita dalla citata legge n. 180 del 1981 — e, in caso di assenza o impedimento, al magistrato militare di Cassazione più anziano fra i giudici della Corte militare di appello. Ciò anche in analogia a quanto previsto dall'ultimo comma dell'ar-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

articolo 3 della ripetuta legge n. 180 del 1981, che ha devoluto alla citata Corte le competenze già affidate al Tribunale supremo militare dall'articolo 45 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Tenuto conto della necessità di consentire al più presto il funzionamento della Commissione suddetta, occorre provvedere alla esigenza mediante l'unito provvedimento di urgenza, del quale si chiede la conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 22 maggio 1981, n. 233, recante modifiche all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la composizione della Commissione consultiva di appello per i ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva.

*Decreto-legge 22 maggio 1981, n. 233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1981.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 30, secondo comma, lettera *a*), e terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, secondo cui sui ricorsi avverso le decisioni dei consigli di leva occorre il parere di apposita commissione presieduta dal presidente del Tribunale supremo militare e in caso di assenza o di impedimento dal generale di divisione più anziano fra i giudici del Tribunale medesimo;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace, che ha, fra l'altro, soppresso il Tribunale supremo militare;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il funzionamento della commissione sopraindicata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto:

### Art. 1.

All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sono apportate le seguenti modifiche:

— nel secondo comma la lettera *a*) è così sostituita: « *a*) il presidente della corte militare d'appello, presidente »;

— nel terzo comma la lettera *a*) è così sostituita: « *a*) il magistrato militare di Cassazione più anziano fra i giudici della corte militare d'appello ».

## Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1981.

PERTINI — FORLANI — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI